COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASEKTA

IL PRESIDENTE

Vista la legislazione e la regolamentazione secondaria emanata in tema di Emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" ed in particolare l'art.27 recante "Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario";

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", attualmente sino al 31 gennaio 2021;

Visto il precedente Decreto di Questa Presidenza del 29 ottobre 2020, che qui si intende richiamato per ogni attività non diversamente disciplinata con il presente decreto;

Visto il Decreto del MEF 11 novembre 2020 "Individuazione delle regole tecnicooperative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137";

Visto il Decreto del Direttore Generale delle Finanze prot. RR46 dell'11 novembre 2020 emanato in applicazione,

- dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente tra le misure urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale quella della disciplina dell'udienza a distanza a regime;
- dell'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze nel processo tributario anche da remoto per il solo periodo emergenziale;

Richiamato, in particolare, l'art. 2, comma 1 del predetto Decreto che testualmente recita: "Le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico **Skype for Business**";

Viste le Linee guida emanate in materia dal CPGT (Delibera 1230/2020 del 10 novembre 2020);

Rilevato che presso la CTP di Caserta sussistono le condizioni, allo stato e salvo l'auspicata implementazione delle dotazioni, per l'espletamento delle Udienze a Distanza (**UaD**) a decorrere dal mese di gennaio 2021;

Ritenuto che a fronte della avvenuta reiterazione della istanza di discussione in pubblica

la

udienza in presenza gravi sul Presidente del Collegio la valutazione dell'esistenza dei presupposti che richiedono una trattazione della controversia in presenza, secondo le citate Linee guida del CPGT (che allo stato comporta **udienza pubblica a distanza**);

Rilevato che in caso di ricorso alla *UaD* si rende necessario che venga disposto il rinvio in prosieguo ad altra udienza con invio dei previsti avvisi alle parti;

Rilevato che ove non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, "si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica" (e solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini); con la precisazione che "in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio." (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137);

Rilevato che già sono stati sentiti i Presidenti degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili della Campania nella video conferenza del 9 dicembre 2020 circa i criteri di massima da seguire onde individuare "le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento del! 'udienza a distanza";

Ritenuto, pertanto, che i criteri di massima da seguire in caso di domanda di trattazione da remoto superiore alle possibilità di risposta vadano così individuati:

- complessità della controversia;
- novità delle questioni trattate;
- valore della controversia;
- vetustà della controversia;

Ritenuto di dovere preliminarmente invitare i Presidenti di Sezione a volere utilizzare nella massima possibilità le dotazioni ufficiali fornite dall'Amministrazione per la tenuta della udienza da remoto, nell'auspicio di un rapido incremento delle stesse, cui seguirà una immediata programmazione interna;

P. Q. M.

Dispone, allo stato, e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19:

- autorizza in via generale e su domanda di parte lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali, anche parzialmente, con collegamento da remoto;
- 2) le Udienze a Distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando esclusivamente il programma informatico Skype for Business, così come disposto dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze prot. RR46 dell'11 novembre 2020.
- 3) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;

lan

- 4) nel caso in cui sia chiesta la discussione il Presidente del Collegio Giudicante, previa verifica della sussistenza delle sopra richiamate condizioni, può:
 - a) disporre il rinvio in prosieguo ad altra udienza e disporre, altresì, che si proceda con udienza a distanza;
 - b) disporre che si proceda mediante **trattazione scritta**, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
- 5) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente (b), la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

Poiché l'attuale capacità del sistema di connessione non consente lo svolgimento di più **UaD** contemporaneamente, si individuano di seguito i giorni assegnati a ciascuna sezione per lo svolgimento delle **Udienze a Distanza** per il mese di gennaio 2021:

UaD per giorno di udienza - Gennaio 2021								
LUNEDI'			MARTEDI'		MERCOLEDI'		VENERDI'	
SEZIONE	UaD	ora	SEZIONE	UaD	SEZIONE	UaD	SEZIONE	UaD
1	25-gen	11:00	8	19-gen	7	13-gen	3	22-gen
2	18-gen	09:00	10	26-gen	11	27-gen	4	29-gen
6	25-gen	09:00						
12	18-gen	11:00						

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, ai giudici in servizio presso la CTP di Caserta, al Direttore della CTP, ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della CTR per la Campania, al Direttore Provinciale della Agenzia delle Entrate, al Direttore Provinciale dell'Agenzia Entrate Riscossione, nonché ai Consigli degli Ordini Professionali della Provincia di Caserta abilitati al patrocinio davanti alle Commissioni Tributarie, al Garante del Contribuente.

Caserta, 17/12/2020

Il Presidente della CTP Caserta

dr. Luçio Di Nosse